

Art. 20
(Fusione di nuclei assegnatari)

1. Per fusione di nuclei assegnatari si intende, per **distinti e separati nuclei familiari** che abbiano ciascuno in essere una **regolare assegnazione** di una unità abitativa destinata ai servizi abitativi pubblici, localizzata **presso lo stesso Comune**, la possibilità di **costituirsi** consensualmente come un **unico nuovo nucleo assegnatario presso uno dei due alloggi** rispettivamente assegnato, con **l'obbligo di rilasciare** contestualmente **l'altro alloggio**, purché l'alloggio individuato dal nuovo nucleo assegnatario a seguito della fusione sia adeguato, ai sensi dell'articolo 9 comma 2, ad accogliere il nuovo nucleo costituito a seguito della fusione.
2. L'Ente gestore **accerta**, nei confronti del nuovo nucleo familiare richiedente la fusione, la **persistenza dei requisiti** per la permanenza nei servizi abitativi pubblici, nonché, per entrambi i nuclei familiari, **l'assenza di morosità** colpevole in relazione al pagamento del canone di locazione, ovvero al rimborso delle spese per i servizi, per un periodo pari ad almeno dodici mensilità, anche non consecutive, negli ultimi ventiquattro mesi.
3. Purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici, il diritto al subentro nell'assegnazione è riconosciuto esclusivamente ai componenti il nuovo nucleo familiare costituitosi a seguito di fusione, fatti salvi i casi di cui all'articolo 21 comma 1 lettera b).
4. Ai fini del **calcolo del canone** di locazione si tiene conto della **condizione economica del nuovo nucleo** familiare costituito a seguito di fusione.

Art. 9 RR 4/2017
(Domanda di assegnazione)

2. La domanda ha per oggetto l'assegnazione di **un'unità abitativa adeguata localizzata nel Comune di residenza del richiedente o anche nel Comune in cui il richiedente presta attività lavorativa**. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel Comune di residenza e nel Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, **la domanda ha per oggetto l'assegnazione di un'unità abitativa adeguata localizzata in un altro Comune appartenente allo stesso piano di zona del Comune di residenza o del Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente**. E' da considerarsi adeguata **l'unità abitativa con una superficie utile residenziale in relazione al numero dei componenti** il nucleo familiare come nella tabella di seguito riportata:

numero componenti	superficie utile residenziale	
	valori minimi mq	valori massimi (mq)
1	28	46
2	38	55
3	48	65
4	58	80
5	68	93
6	78	Nella superficie massima disponibile

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei balconi, terrazze, cantini e altre aree accessori simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente

Art. 21 RR 4/2017
(Subentro nell'assegnazione)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 5 bis, il diritto al subentro nell'assegnazione può essere esercitato dai seguenti soggetti, purché sia mantenuto il possesso dei requisiti di permanenza nei servizi abitativi pubblici:
- b) coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento a seguito di accrescimento naturale o legittimo, matrimonio, unione civile, provvedimento dell'autorità giudiziaria e convivenza di fatto con l'assegnatario e anche essi continuativamente conviventi fino al momento del decesso;